

Attualità

Canone tv non in bolletta: si versa entro il 31, con l’F24

24 Ottobre 2016

Gli obbligati al pagamento dell’abbonamento 2016 per uso privato, per i quali non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono provvedere autonomamente

Thumbnail
Image not found or type unknown

Senza utenza elettrica intestata, niente addebito del canone nella bolletta della luce. In questi casi, occorre versare l’importo dovuto entro il **31 ottobre**, tramite F24. Oltre che con le modalità telematiche (servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali *Fisconline* o *Entratel* o servizi di *internet banking* o *remote banking*), i non titolari di partita Iva possono pagare anche presentando il modello cartaceo presso banche, Poste italiane o agenti della riscossione; tale opportunità è ancora consentita quando le somme da versare non superano i mille euro e non vengono utilizzati crediti in compensazione. Esclusivamente per quest’anno, il pagamento è consentito tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2016. Sulla delega di pagamento, va indicato, a seconda della causale di versamento, uno dei due codici tributo istituiti con la **risoluzione 53/2016**:

- **TVRI** (rinnovo abbonamento)
- **TVNA** (nuovo abbonamento).

Quando è necessario l’F24

È tenuto al pagamento tramite modello F24 chi non ha ancora ricevuto l’addebito del canone nella bolletta elettrica. In particolare, se nessun componente della famiglia anagrafica, pur essendo titolare di utenza elettrica addebitabile, ha ancora ricevuto l’addebito in fattura e si detiene un televisore, il pagamento va effettuato con il modello F24, in unica soluzione, entro il 31 ottobre.

Stessa soluzione nei casi in cui, pur essendo dovuto il pagamento dell’abbonamento, nessuno della

famiglia è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale o quando la fornitura di energia elettrica arriva da reti non interconnesse con quella nazionale, come succede a chi abita nelle isole di Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.

Di seguito, altre situazioni in cui l'adempimento va eseguito, utilizzando l'F24, entro il 31 ottobre:

- case multifamiliari, dove c'è un solo contatore e dove abitano più famiglie, ad esempio genitori e figli sposati oppure fratelli vari (la famiglia di cui un componente è titolare del contratto elettrico paga il canone in bolletta; le altre famiglie, se tenute, tramite modello F24)
- inquilino che risiede in una casa in affitto senza avere la bolletta elettrica, ancora intestata al proprietario (ricordiamo che l'inquilino deve pagare il canone anche se la televisione è del locatore, perché conta la detenzione dell'apparecchio e non la proprietà)
- bidelli che vivono nelle scuole e custodi in generale (ad esempio, nei cantieri edili)
- portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica
- figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza (con bolletta della luce intestata ai genitori), costituendo un'autonoma famiglia anagrafica
- chi ha variato l'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30 giugno (il canone non arriva nella fattura elettrica)
- chi ha disattivato una utenza elettrica residente in corso d'anno e non ne ha attivata una nuova come residente nel corso dello stesso anno (poiché nella fattura di conguaglio non sono addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno, va versata la somma residua)
- chi ha volturato l'utenza elettrica a un terzo e non ne attiva una nuova entro la fine dell'anno (deve pagare le rate mancanti)
- chi ha attivato una nuova utenza in corso d'anno, ricevendo nella prima fattura utile l'addebito delle rate scadute a partire dal mese di attivazione della fornitura, ma già possedeva da prima il televisore (deve versare l'eventuale importo non addebitato)
- in linea generale, tutti i casi in cui l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto (occorre versare la differenza).

Quanto si deve versare

L'importo del canone per l'intero anno 2016 è pari a 100 euro.

Nel caso particolare in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre dell'anno 2016, l'importo è di 51,03 euro, come indicato nella tabella 1 della **circolare 29/2016**.

Se si tratta di rinnovo dell'abbonamento, nell'F24, come già detto, va indicato il codice tributo TVRI.

Esempio di compilazione di modello F24 semplificato



Coloro che invece hanno acquistato un televisore o, comunque, ne sono entrati in possesso nel corso del 2016, devono versare l'importo che risulta dalla tabella 2 della stessa **circolare 29/2016**.

In questo caso, deve essere utilizzato il codice tributo TVNA.

Esempio di compilazione di modello F24 semplificato



di
Sonia Angeli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/canone-tv-non-bolletta-si-versa-entro-31-lf24>